



# Città di Medicina

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## Ordinanza del Sindaco n. 44 del 09/04/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2021 FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE IN SUBORDINE ALLE NORME IN MATERIA DI COVID 19**

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare delle zanzare appartenenti al genere *Aedes* e *Culex*;

**Considerato** che anche in Italia si sono manifestate epidemie di febbre da *Chikungunya* e numerosi casi di *West Nile* in Europa, e che l'Italia è risultata essere la Nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

**Dato atto** che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che implica l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione nel territorio Comunale;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

**Evidenziato** inoltre che:

- la riduzione della popolazione di zanzare adulte mediante trattamenti adulticidi è da attuarsi solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata, e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione superano la soglia di tollerabilità anche in relazione alla vulnerabilità dei cittadini frequentanti il sito;
- in base alle evidenze provenienti dal monitoraggio regionale con ovitrappe, i trattamenti adulticidi possono essere giustificati, di regola, nel periodo 15 luglio – 15 settembre;
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica e che quindi impone valutazioni puntuali di rischi e benefici dei trattamenti adulticidi.

**Ritenuto** altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di *Chikungunya*, *Dengue*, *Zika*, *West Nile* o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti in aree private nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)  
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222  
[www.comune.medicina.bo.it](http://www.comune.medicina.bo.it) - [urp@comune.medicina.bo.it](mailto:urp@comune.medicina.bo.it)  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

**Attesa** la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

**Considerato** che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ed in particolare l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola hanno invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed hanno trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da porre in essere per prevenire possibili rischi per la salute;

**Dato atto** che, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvederà a porre in essere apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

**Richiamata** l'emergenza epidemiologica COVID 19 tuttora in atto ed in particolare le norme nazionali e regionali sul distanziamento sociale, sull'uso di protezioni individuali e sulla limitazione degli spostamenti e delle attività;

**Ritenuto** di fissare l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo **dal 15 aprile al 31 ottobre 2021**, in quanto alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di emettere ulteriori provvedimenti in presenza di scostamenti termici dalla norma;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 s.m.i. "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

Vista la Legge 23.12.1978, n.833 s.m.i di "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 s.m.i. "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art.50;

Viste le linee guida e i piani regionali in materia di contrasto alle zanzare;

### **ORDINA DAL 15 APRILE AL 31 OTTOBRE 2021**

**A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA**

**Ognuno per la parte di propria competenza, di:**

1. effettuare trattamenti larvicidi in relazione all'andamento climatico;
2. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana o di altra natura, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
3. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati (sottovasi, ecc.) sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla eliminazione o se questo non è possibile allo svuotamento continuo dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
4. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida a base di IGR Diflubenzuron, film silconico (da applicare a cadenza mensile), oppure prodotti biologici a base di *Bacillus thuringiensis* var. i. (da applicare a cadenza settimanale). La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere

alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
8. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
9. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
10. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche;

#### **ORDINA ALTRESI'**

che i trattamenti adulticidi negli spazi privati e pubblici possano essere eseguiti solo in via straordinaria dove emerga la necessità di ricorrere a misure emergenziali, limitatamente al periodo **15 luglio – 15 settembre 2021** dandone contestuale comunicazione a mezzo mail al Comune di Medicina [lavoripubblici@comune.medicina.bo.it](mailto:lavoripubblici@comune.medicina.bo.it) e all'Azienda USL di Imola [frontoffice@ausl.imola.bo.it](mailto:frontoffice@ausl.imola.bo.it).

I trattamenti adulticidi dovranno essere eseguiti da ditta specializzata ovvero dal proprietario o conduttore nel rispetto delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare", reperibili al link dedicato: <https://www.zanzaratigreonline.it/it>

#### **In particolare nei trattamenti adulticidi devono essere osservate le seguenti cautele:**

- a) effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- b) evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- c) accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- d) non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- e) in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- f) coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- g) non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- h) far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 48 ore dall'irrorazione;
- i) se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

#### **ORDINA INFINE**

che quanto prescritto nella presente ordinanza sia attuato nel rigoroso rispetto delle norme nazionali, regionali o comunali in vigore o che saranno emesse nel corso di validità della presente ordinanza, atte a contrastare l'epidemia COVID 19.

In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul distanziamento sociale, sull'uso di protezioni individuali e sulla limitazione degli spostamenti e delle attività, in vigore o che saranno emesse nel corso di validità della presente ordinanza.

#### **AVVERTE**

che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

che la vigilanza del rispetto della presente Ordinanza verrà posta in essere tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestiti, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti interessati, o degli attestati di intervento rilasciati da ditte specializzate e sulla eventuale presenza di un contratto con ditta specializzata.

#### **DISPONE ALTRESI'**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.n.267/2000 e della L.R. n.21/1984 , è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Quale sanzione accessoria, per ragioni di sicurezza e igiene pubblica, il trasgressore è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni violate della presente Ordinanza entro 24 ore dall'accertamento, a pena di denuncia ai sensi dell'Art.650 del Codice Penale.

E' fatta salva l'applicazione di altre norme o regolamenti per quanto applicabili alla fattispecie concreta.

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Imola, i corpi di Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio in forza di convenzioni nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

#### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi della Legge n.1034/1971, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento e referente per l'attività è Il Responsabile dell'U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio Ing. Raffaele Picaro.

Lì, 09/04/2021

**Sindaco**  
*Matteo Montanari*  
(atto sottoscritto digitalmente)